



Municipio

Cugnasco,
21 agosto 2018

Risoluzione municipale
2496 – 20.8.2018

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 44

**Modifica del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR)
in seguito all'introduzione della tassa sul sacco a livello cantonale**

Signora Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,

nella votazione popolare del 21 maggio 2017 i cittadini ticinesi hanno accettato le modifiche, adottate dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016, della *Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPamb)*. Con le nuove disposizioni, mediante le quali è stata introdotta la cosiddetta *tassa sul sacco cantonale*, è stato sancito l'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti rispettando il principio di causalità.

Il Consiglio di Stato ha fissato l'entrata in vigore delle nuove normative dal 1° luglio 2017. Parimenti, l'Esecutivo cantonale, in applicazione dell'articolo 28 LALPamb, ha stabilito che i Comuni sono tenuti ad adattare i regolamenti comunali entro il 30 giugno 2019.

1. Le novità introdotte con le modifiche della LALPamb

Con le nuove disposizioni dell'articolo 16 cpv. 4 e 5 (nuovi) LALPamb, il Cantone ha introdotto il principio della tassa sul sacco sull'intero territorio cantonale. Infatti, il cpv. 4 dell'articolo 16 dispone che *Per la raccolta dei rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili, i Comuni provvedono all'acquisto e alla distribuzione dei sacchi.*

Con l'articolo 18 LALPamb si è prima di tutto stabilito che *Le spese ed i ricavi generati dalla gestione dei rifiuti urbani sono registrati in un centro di costo appositamente dedicato della contabilità comunale.* Il Comune di Cugnasco-Gerra, da sempre, ossequia questa disposizione: infatti, la contabilità contiene uno specifico servizio - Eliminazione rifiuti (720) - nel Dicastero Protezione dell'ambiente e sistemazione del territorio (7), dove sono registrati tutti i costi ed i ricavi del servizio, compresi gli addebiti interni per le prestazioni svolte dall'Amministrazione comunale (operai).

I cpv. 2 e 3 dell'articolo 18 LALPamb sanciscono il principio di causalità, in particolare (il cpv. 3): *L'ammontare delle tasse incassate deve di principio corrispondere a quello delle spese sostenute. Nei casi in cui a consuntivo risultassero delle eccedenze o dei disavanzi, entro un anno dalla relativa approvazione l'importo delle tasse base dev'essere conseguentemente ridotto o aumentato.* Le modalità di copertura dei costi, sono state introdotte nel cpv. 2, precisamente:

I comuni coprono le spese di tale gestione mediante il prelievo di:

- a) tasse per i costi di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU), di raccolta e smaltimento dei rifiuti riciclabili o ingombranti e per gli altri costi fissi, determinate in funzione del detentore (tassa base);*
- b) tasse per i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili, determinate in funzione dei quantitativi dei rifiuti prodotti e prelevate mediante la vendita dei sacchi della spazzatura (tasse sul quantitativo).*

I Comuni possono poi prelevare delle tasse causali specifiche per il finanziamento di altri costi come, ad esempio, quelli relativi allo smaltimento degli scarti vegetali o dei rifiuti ingombranti (articoli 18 cpv. 2 lettera c) e 18c LALPAmb).

La **tassa base** (articolo 18a) serve a finanziare i costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) quelli amministrativi e del personale;
- b) di informazione e di sensibilizzazione;
- c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e delle raccolte separate;
- d) di investimento;
- e) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

La **tassa base** deve essere stabilita distinguendo - almeno - le seguenti categorie di detentori:

- economie domestiche;
- persone giuridiche.

La **tassa sul quantitativo** (articolo 18b) è destinata a finanziare i costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili raccolti in sacchi della spazzatura. Il suo ammontare è determinato in base al peso o al volume e tiene conto della **tassa di smaltimento** applicata dall'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR). I relativi importi - minimo e massimo - sono stabiliti dal Consiglio di Stato e pubblicati sul Foglio ufficiale. A tal proposito, sul Foglio ufficiale numero 90/2017 del 10 novembre 2017 sono stati pubblicati quelli validi per il 2018 (ovviamente applicabili per i Comuni che hanno già adattato i loro regolamenti alle nuove disposizioni della LALPAmb), segnatamente:

- minimo Fr. 1.-, massimo Fr. 1.30 per ogni sacco da 35 litri. **Per sacchi di diverso volume gli importi vanno adattati in modo direttamente proporzionale;**
- in caso di **tassa sul peso** minimo cts 20, massimo cts 26 al kg.

2. Costi e ricavi del servizio raccolta rifiuti nel Comune di Cugnasco-Gerra

I calcoli dettagliati, riferiti al 2017, si possono desumere dalla tabella allegata, con la precisazione che i dati si riferiscono solamente alle località di Cugnasco, Gerra Piano e Agarone, esclusa quindi la frazione di Gerra Verzasca dove, per il momento, in attesa della costituzione del nuovo Comune a seguito dell'aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca (quindi, al massimo, fino al primo quadrimestre del 2020), si mantiene il vigente sistema di tassazione mediante un'unica **tassa**, forfettaria e onnicomprensiva.

Riassuntivamente la situazione è la seguente:

- ✧ costi da finanziare mediante la **tassa sul sacco**: Fr. 74'777.85;
- ✧ costi da coprire con la **tassa base**: Fr. 233'265.25,

per cui abbiamo le seguenti proposte relative alle nuove tasse:

A – Tassa sul sacco

1. Costo

Quantitativo sacchi tassati venduti nel 2017	63'580
Corrispondente a litri	2'194'700
Costo medio per sacco (Fr. 74'777.85 : 63'580): Fr.	1.18
Costo medio per litro (Fr. 74'777.85 : 2'194'700): Fr./litro	0,034

2. Ammontare della tassa sul sacco (nuova, dal 1.1.2019)

Tipo sacco	Prezzo senza IVA	Prezzo con IVA 7.7% *	Prezzo vendita arrotondato con IVA 7.7% *	Tassa 2018 con IVA 8% *
	Fr./sacco (pezzo)	Fr./rotolo (pezzo)	Fr./rotolo (pezzo)	Fr./rotolo (pezzo)
17 litri	0.60	6.50	6.50	7.00
35 litri ***	1.20 ***	12.90	13.00	14.00
60 litri	2.00	21.50	21.50	25.00
110 litri	3.70	19.90	20.00	22.50
Braccialetto **	27.20	29.30	30.00	36.00

* Secondo l'articolo 20 RGR le tasse fissate dal Regolamento (articoli 16, 17, 18) sono maggiorate dell'IVA.

** Il braccialetto tassato è impiegato insieme al contenitore con capacità di 800 litri.

*** Prezzo di riferimento per il 2018: minimo Fr. 1.00, massimo Fr. 1.30 (Risoluzione del Consiglio di Stato dell'8.11.2017, pubblicata sul Foglio ufficiale 90/2017 del 10.11.2017)

B – Tassa Base

1. Solo tassa base per unità abitativa (UA)

Utenti complessivi	1618
Costo per utente da coprire con la tassa base (grado copertura 100%): Fr.	144.00
Tassa base: tariffa base media per utente: Fr.	144.00

2. Proposte di tassa base (dal 1.1.2019)

Categoria utente	Minimo	Massimo	Effettiva 2019	Tassa 2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Economie domestiche (primarie e secondarie)	120.00	180.00	135.00	110.00
Commerci, artigianati, industrie, servizi	140.00	200.00	180.00	140.00
Esercizi pubblici	500.00	3'000.00	500.00	140.00

Secondo l'articolo 20 RGR le tasse fissate dal Regolamento (articoli 16, 17, 18) sono maggiorate dell'IVA.

3. Le modifiche al RGR

L'introduzione della tassa sacco a livello cantonale impone alcune modifiche del vigente Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR). Il documento, che si allega, è stato adottato dal Consiglio comunale l'8 febbraio 2010 e approvato dal Dipartimento delle istituzioni il 25 ottobre 2010. È entrato in vigore contemporaneamente all'approvazione in sede cantonale, salvo il capitolo relativo alle tasse, messo in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2010.

Le modifiche che il Municipio sottopone all'attenzione del Consiglio comunale, al pari di quanto avvenuto per l'allestimento del vigente RGR (cfr. il MM numero 27 dell'11 novembre 2009) e di tutti gli altri regolamenti settoriali del Comune di Cugnasco-Gerra, è improntato a normative snelle, semplici, con contenuti essenziali. Quindi, rispettando anche i principi di tecnica legislativa, si è evitata la ripetizione di norme già presenti nella legislazione in materia di ordine superiore (cantonale e federale).

Di seguito, il commento sui diversi articoli dei quali si propone la modifica.

Articolo 4: Principio

In un unico capoverso (il secondo) si è condensato uno dei principi contenuti nell'attuale legislazione in materia di protezione ambientale, la quale vuole che anche la gestione dei rifiuti svolta dal Comune avvenga in maniera economica, ecologica e nel rispetto dell'ambiente.

Articolo 10: Scarti vegetali

Occorre correggere il primo capoverso in quanto la piazza di Cugnasco (al pari di quella precedentemente esistente anche a Gerra Piano) non è (e non può nemmeno essere) adibita al compostaggio dei rifiuti vegetali, bensì è ammesso solamente il deposito temporaneo.

Articolo 11: Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) mediante i sacchi ufficiali tassati

Si precisa che lo smaltimento dei RSU attraverso i sacchi tassati avviene solo sul territorio al piano. Per la frazione di Gerra Verzasca, in attesa che il nuovo Comune di Verzasca diventi operativo (primavera 2020), si continua il sistema di raccolta in auge sull'intero territorio vallerano, vale a dire con sacchi non tassati e applicando una tassa forfettaria onnicomprensiva.

Articolo 14: Finanziamento - principio

Occorre introdurre un capoverso che specifichi quali sono le tasse che il Comune preleva. Concretamente, si tratta di inserire il rimando agli attuali articoli 16 (tassa base annua), 17 (tassa sul quantitativo o sul sacco) e 18 (per la frazione di Gerra Verzasca).

Infine, in applicazione dell'articolo 18 cpv. 3 LALPAmb, si conferma il principio della copertura delle spese mediante le tasse prelevate.

Articolo 16: Tassa base annua

La tassa base deve essere composta almeno da una tassa minima uguale per categorie di utenti. Si tratta del sistema dell'unità abitativa (UA). Con questo metodo occorre distinguere almeno due categorie di utenti: economie domestiche e persone giuridiche. In alternativa, è possibile (è auspicabile ma non si è tenuti a farlo) abbinare il criterio dell'UA con una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente (UA + AE).

Il Municipio ha deciso di mantenere, per un periodo limitato di due anni (2019/2020), il sistema attuale della tassa base per unità abitativa (UA), con la seguente suddivisione in categorie:

- a) economie domestiche (primarie e secondarie);
- b) commerci, artigianati, industrie, servizi;
- c) esercizi pubblici.

Gli esercizi pubblici (della categoria fanno parte anche i campeggi) sono stati separati dall'attuale categoria dei commerci, artigianati, industrie e servizi, in quanto si ritiene che l'importo a loro oggi applicato è nettamente sproporzionato rispetto, in particolare, alle economie domestiche. Infatti, oggi, queste pagano una tassa annua base di Fr. 110.- (tra una forchetta di un minimo di Fr. 70.- e un massimo di Fr. 150.-), mentre gli esercizi pubblici e i campeggi sono imposti con l'importo di Fr. 140.-. Con tutta evidenza questa situazione non rispetta il principio di causalità stabilito dalla legislazione in materia ambientale e contenuto, già oggi, nell'articolo 14 cpv. 1 RGR. Del resto, l'ex Comune di Cugnasco, pur non disponendo di una precisa base legale al riguardo, imponeva (fino al 2006) con importi maggiorati le categorie di utenti commerci, artigianati, uffici, negozi, ecc. Per gli esercizi pubblici la tassa (situazione 2006) andava da Fr. 600.- a Fr. 1'100.-. Il Municipio, anche in relazione a quanto diremo in seguito sull'eventuale futura introduzione della tassa abbinata (UA + AE), ritiene necessario, anche se a titolo transitorio ma pur sempre in virtù dei principi della causalità e della parità di trattamento, correggere la tassa base per gli esercizi pubblici mettendo, nel RGR, un minimo di Fr. 500.- ed un massimo di Fr. 3'000.-; per il 2019 la tassa verrebbe fissata indistintamente a Fr. 500.-.

Un certo aumento lo subiscono anche le altre due categorie di utenti (residenze e persone giuridiche). L'incremento è dovuto a due fattori:

- 1) nella tassa sul sacco possono essere computati solo i costi di eliminazione, di fabbricazione, di logistica e di vendita dei sacchi tassati. Tutte le altre spese, in particolare quella di raccolta dei RSU, vanno considerate nella tassa base (per le residenze secondarie significa un loro più equo coinvolgimento alla copertura dei costi, indipendentemente dal quantitativo di rifiuti prodotti da questa categoria di utenti);
- 2) all'obbligo, sancito dalle modifiche della LALPAmb (in particolare con l'introduzione del capoverso 3 dell'articolo 18), di finanziare interamente il servizio comunale di nettezza urbana attraverso il prelievo di tasse causali.

Da questo punto di vista, la situazione si presenta come segue.

Categoria	Dal 2019			Fino al 2018		
	Minimo	Massimo	Effettiva	Minimo	Massimo	2018
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Economie domestiche	120.00	180.00	135.00	70.00	150.00	110.00
Commerci, ecc.	100.00	270.00	180.00	140.00	220.00	180.00

Secondo l'articolo 20 RGR le tasse fissate dal Regolamento (articoli 16, 17, 18) sono maggiorate dell'IVA.

Come abbiamo anticipato è possibile - ma non è obbligatorio - introdurre una tassa base composta da due elementi:

1. per unità abitativa (UA), e
2. una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente (AE).

Il Municipio ritiene che oggi esistono elementi oggettivi che non permettono all'Amministrazione comunale di implementare questo sistema di tassazione combinato, e meglio:

- a) gli abitanti delle residenze primarie sono noti ed è fattibile il collegamento dei due moduli informatici (tasse con il controllo abitanti). Invece, i posti letto, complessivi, nelle case di vacanza (1372) sono stati forniti dall'ente turistico regionale, però non sono stati verificati. Quindi, occorrerebbe introdurre un sistema di verifica da parte del Comune. Poi, questi dati andrebbero inseriti manualmente in ciascun contratto della tassa rifiuti;
- b) i posti-lavoro sono stati desunti dal documento (recente) *Piano di indirizzo territoriale*, allestito nell'ambito della confezione del nuovo piano regolatore. Però non è nota la ripartizione per ciascuna azienda presente nel Comune, ritenuto che i maggiori datori di lavoro presenti sul territorio sono il Comune di Cugnasco-Gerra e il Centro per la formazione professionale e sociale (CPS), anch'essi assoggettati alla tassa rifiuti. Quindi, dapprima occorre svolgere un'indagine presso tutte le aziende e, in seguito, valutare come e in che misura computare i posti di lavoro presenti in ogni azienda. Anche in questo caso gli elementi di computo andrebbero inseriti manualmente (e verificati ogni anno) nel sistema informatico.

Quindi, il lavoro non è di poco conto e il risultato non è scontato. Inoltre, per evitare un eccessivo aggravio finanziario per le famiglie, in sostituzione delle facilitazioni tariffarie per nuclei familiari con bambini o persone anziane con problemi di salute indicate dall'articolo 22 RGR, sarebbe possibile (e auspicabile) già escludere a priori nel calcolo della tassa la persone sotto o oltre una certa fascia d'età.

Pur perseguendo l'obiettivo di modificare il regolamento nei termini sopra indicati, il Municipio ritiene che occorrono ancora diversi approfondimenti che richiedono tempo e che, oggi, in vista della scadenza per l'adeguamento del RGR, non è possibile fare. Di conseguenza, l'Esecutivo propone al Consiglio comunale di limitare nel tempo - dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 - la validità dell'articolo 16 inerente la tassa base annuale. Per far questo, si rende necessaria l'introduzione del nuovo articolo 31. Una nuova decisione del Consiglio comunale al riguardo dovrebbe intervenire nel contesto delle modifiche al RGR che si renderanno necessarie nel 2020 a seguito della formazione del nuovo Comune di Verzasca. A quel momento il Municipio intende presentare una nuova soluzione nella direzione della tassa base mista; se non dovesse essere il caso, proporrà l'abrogazione dell'articolo 31 in modo da mantenere in vigore l'attuale sistema della tassa base.

Articolo 17: Tassa sul sacco e sui contenitori (tassa sul quantitativo)

Con il nuovo quadro giuridico di riferimento è il Consiglio di Stato che, annualmente, fissa la tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) tenendo conto della tassa di smaltimento applicata dall'Azienda cantonale dei rifiuti (articolo 18b LALPAm). Annualmente, il Consiglio di Stato pubblica sul Foglio ufficiale la tassa sul quantitativo applicata dai Comuni. Per il 2018, per il sacco (tassa sul volume) da 35 litri l'importo minimo è di Fr. 1.-, quello massimo Fr. 1.30 (gli importi, in assenza di una specifica indicazione nel Decreto del Consiglio di Stato, sono da ritenere senza IVA). Per sacchi di diverso volume gli importi vanno adattati in modo direttamente proporzionale.

Quindi, l'articolo 17 RGR va modificato abbandonando la prassi attuale che imponeva al Consiglio comunale, nel regolamento, di stabilire il minimo e il massimo entro i quali il Municipio determinava poi l'ammontare effettivo. D'ora innanzi occorrerà che il Municipio, annualmente, mediante ordinanza, fissi i prezzi di vendita dei sacchi tassati. Di conseguenza, a livello del RGR, occorre solamente demandare la competenza al Municipio di agire entro i limiti fissati dalla legislazione cantonale in materia, precisamente l'articolo 18b LALPAmb.

Articolo 21: Determinazione delle tasse

Si tratta di adeguamenti agli articoli precedenti.

Articolo 24: Procedura di reclamo

Il testo è stato semplificato. Si precisa che il termine di reclamo corrisponde al termine di pagamento, abitualmente stabilito a 30 giorni dall'emissione della fattura. Inoltre, si è inserito il riferimento alla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).

Articolo 31: Validità dell'articolo 16 – Tassa base annua

L'aggiunta di questo articolo nelle disposizioni finali e transitorie è in relazione con la previsione di mantenere ancora per altri due anni il sistema attuale della tassa base (per unità abitativa), per poi eventualmente passare a quello misto dell'unità abitativa + abitante equivalente.

4. Conseguenze finanziarie sulla gestione corrente

Come esposto in precedenza e in ossequio alle normative in vigore, in particolare quelle delle LALPamb fatte proprie dal Gran Consiglio l'8 novembre 2016 e approvate dal popolo in votazione il 21 maggio 2017, il servizio svolto al Piano vedrà, già dal 2019 (quindi anche nel 2020), una copertura quasi completa dei costi. Infatti:

Tassa base	Fr.	223'910.00
Tassa sul sacco	Fr.	74'777.00
Introito complessivo	Fr.	298'687.00
Costi del servizio	Fr.	308'043.00
Disavanzo 2019	Fr.	9'356.00
Grado di copertura 2019	%	96,96%

A partire dal 2021, quindi successivamente all'eventuale introduzione del sistema della tassa base calcolata anche con l'elemento degli abitanti equivalenti, la copertura dei costi - sempre per i territori di Cugnasco, Gerra, Agarone e Riazzino - sarà totale.

Potrebbero risultare degli oneri, contenuti, non coperti per la frazione di Gerra Verzasca per la quale non si ritiene di dover intervenire con eventuali modifiche tariffarie poco lontano dalla nascita del nuovo Comune di Verzasca.

5. Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni per gli aspetti legislativi (articolo 172 della Legge organica comunale - LOC, e articolo 22 del Regolamento comunale) e alla Commissione della gestione (articolo 172 della Legge organica comunale - LOC) per i risvolti finanziari.

Collisione di interesse: nessun Consigliere si trova in una situazione di collisione di interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione delle modifiche del Regolamento è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

PROPOSTA DI DECISIONE

Il Municipio propone al Consiglio comunale di approvare le nuove normative, deliberando come segue:

- 1. Sono adottate le modifiche degli articoli 4, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 24, 31 (nuovo) del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR).**
- 2. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2019.**

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

Commissioni incaricate per l'esame: **Gestione e Petizioni**

Allegati:

- progetto di modifica RGR
- calcoli finanziari
- RGR in vigore
- Ordinanza del 14.6.2010 concernente le tasse inerenti la gestione dei rifiuti (in vigore).

**IL
REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI
(RGR)**

(del 8.2.2010)

è modificato come segue

(le modifiche proposte sono evidenziate in **rosso e grassetto**; le abrogazioni in ~~rosso e barrate
doppio~~)

I - Norme generali

Art. 4:

Principio

- 1) Il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è istituito come servizio pubblico.
- 2) **Il Comune promuove la gestione economica ed ecologica del servizio, nel rispetto dell'ambiente.**
- 3) Possono essere smaltiti da parte dei servizi comunali unicamente i rifiuti prodotti nel comprensorio comunale di Cugnasco-Gerra.
- 4) Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dalle attività commerciali e artigianali, dai servizi pubblici e privati.
- 5) Il Comune non è tenuto a smaltire ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali e agricole. In questi casi gli utenti devono rivolgersi direttamente ai servizi pubblici e privati preposti, assumendosi i relativi costi.

Art. 10:

Scarti vegetali

- 1) Il Comune, per il territorio al Piano, organizza il **deposito ~~compostaggio~~** degli scarti vegetali non compostati dai privati.
- 2) Vi provvede in proprio, oppure con altri Comuni oppure può affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

Art 11:

Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) mediante i sacchi ufficiali tassati

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) deve avvenire **- limitatamente al territorio al Piano -** utilizzando esclusivamente i sacchi ufficiali tassati. Il Municipio stabilisce la dotazione dei sacchi disponibili.
- 2) Il Municipio può autorizzare gli utenti che possiedono un contenitore privato secondo l'articolo 12 del presente Regolamento, ad utilizzare il braccialetto ufficiale tassato in sostituzione del sacco ufficiale tassato.

II - Tasse

Art. 14:

Finanziamento - principio

- 1) Il Comune finanzia i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.
- 2) **Per le località di Cugnasco, Gerra Piano, Agarone, si suddividono in tassa base annua (articolo 16) e tassa sul sacco e i contenitori (tassa sul quantitativo; articolo 17). Per la frazione di Gerra Verzasca si applica la tassa forfettaria onnicomprensiva secondo l'articolo 18.**
- 3) **L'ammontare delle tasse incassate deve, di principio, corrispondere a quello delle spese sostenute.**

Art. 16:

Tassa base annua

- 1) ~~La tassa base annua serve a coprire i costi relativi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e alle raccolte separate. La tassa base è composta da una tassa minima uguale per le categorie di utenti (unità abitativa) elencate al cpv. 3 di questo articolo.~~
- 2) **La tassa base copre i costi fissi di gestione e i costi per le strutture - indipendenti dai quantitativi -, i costi per la raccolta dei RSU, i costi per la raccolta e lo smaltimento di tutti gli altri rifiuti.**

3) Le tasse base sono fissate dal Municipio, entro i seguenti importi minimi e massimi:

	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
a) economie domestiche (primarie e secondarie)	Fr. 70.-- 120	Fr. 150.-- 180
b) commerci, artigianati, industrie, servizi	Fr. 100.-- 140	Fr. 270.-- 220
c) esercizi pubblici	Fr. 500.--	Fr. 3'000.--

4) È soggetto al pagamento della tassa base l'utente del servizio, ossia chi occupa gli edifici e che produce rifiuti, sia persone fisiche o giuridiche.

Art. 17:

Tassa sul sacco e sui contenitori (tassa sul quantitativo)

- 1) La tassa sul sacco e sui contenitori è destinata alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).
- 2) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce **annualmente** i prezzi di vendita **dei sacchi e dei braccialetti tassati entro i limiti fissati annualmente dal Cantone (articolo 18b della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente, LALPAmb).**
- ~~3) Sono fissati i seguenti importi minimi e massimi:~~

	Importo minimo:	Importo massimo
	Fr.	Fr.
Sacco da 17 litri	0.60	1.20
Sacco da 35 litri	1.20	2.20
Sacco da 60 litri	2.50	4.50
Sacco da 110 litri	5.00	7.50
Braccialetto per contenitori da 800 litri	30.00	42.00

Art. 21:

Determinazione delle tasse

- ~~1) Le tasse **di cui agli articoli 16, 17 e 18 del presente Regolamento** sono fissate annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale. ~~entro i limiti ed i massimi stabiliti dagli articoli 16, 17 e 18 del presente Regolamento.~~~~
- 2) L'ordinanza stabilisce l'epoca dell'emissione e il termine di pagamento delle tasse di cui agli articoli 16 e 18.
- 3) Fanno stato tutti i costi **e gli eventuali ricavi** del servizio, contenuti nel preventivo del Comune dell'anno per il quale la tassa è stabilita.

Art. 24:

Procedura di reclamo

- 1) Contro l'ammontare ~~delle tasse della tassa annua (articolo 16) e della tassa forfettaria per gli utenti della frazione di Gerra Verzasca (articolo 18)~~ è data facoltà di reclamo al Municipio.
- 2) Il reclamo deve essere presentato, per iscritto, al Municipio entro il termine di pagamento **di 30 giorni. Il reclamo non ha effetto sospensivo e non sospende l'obbligo di pagamento.**
- 3) Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso nei modi stabiliti dalla Legge organica comunale (LOC, articoli 208 e seguenti) **e dalla Legge sulla procedura amministrativa (LPAm).**

III – Disposizioni finali e transitorie

Art. 31:

Validità dell'articolo 16 – Tassa base annua (nuovo)

- 1) **L'articolo 16 relativo alla tassa base annua, rimane in vigore dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.**
- 2) **Nel frattempo, il Municipio appronterà e presenterà al Consiglio comunale una proposta di tassa base composta da una tassa minima uguale per tutte le categorie di utenti (unità abitative) e una tassa individuale per ogni abitante o abitante equivalente.**

COMUNE DI CUGNASCO-GERRA

COSTI E RICAVI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI - Aggiornamento consuntivo 2017 (Cugnasco e Gerra Piano/Agarone)

SPESE	CONSUNTIVO 2017			Totale
	Smaltimento RSU	Raccolte separate e Altri costi		
		Parziale	Totale	
	Fr.	Fr.	Fr.	
Totale Consorzio Sud Bellinzona (senza IVA) (1)				126'858.80
Consorzio Sud Bellinzona: eliminazione	53'762.70			
Consorzio Sud Bellinzona: raccolta RSU			58'544.30	
Consorzio Sud Bellinzona: ingombranti domestici			14'843.50	
Consorzio Sud Bellinzona: ingombranti legno			6'377.00	
Consorzio Sud Bellinzona: ricavo ingombranti ferro			-211.50	
Consorzio Sud Bellinzona: raccolta carta			-11'330.60	
Consorzio Sud Bellinzona: amministrazione			4'873.40	
Comune (senza IVA):				181'184.30
Raccolta separate:			35'285.95	
<i>lattine</i>		3'117.10		
<i>vetro</i>		15'477.30		
<i>ingombranti</i>		1'386.70		
<i>oli</i>		3'724.70		
<i>carta</i>		11'432.00		
<i>rifiuti speciali</i>		148.15		
Acquisto contenitori rifiuti			3'529.20	
Cartellonistica piazze rifiuti			595.00	
Energia elettrica			598.40	
Materiali per servizio raccolta rifiuti			13'083.35	
Manutenzione contenitori rifiuti			2'698.00	
Noleggio macchinari			1'800.00	
Affitto terreni (Patriziato Cugnasco, piazza verde)			500.00	
Servizio di vigilanza			2'214.00	

Gestione e manutenzione piazza deposito scarti vegetali			38'084.60	
Fabbricazione, logistica e vendita sacchi tassati	18'915.15			
Quota parte prestazioni operai			79'900.00	
Tasse richiami di pagamento			-5'440.00	
Recuperi			-12'679.35	
Maggior onere per margine ai rivenditori (previsione)	2'100.00			
TOTALE SPESE	74'777.85		233'265.25	308'043.10
	Da finanziare mediante la tassa sul sacco		Da finanziare mediante la tassa base	
RICAVI				
TASSA SUL SACCO				
Totale sacchi tassati venduti nel 2017	63'580			
Corrispondenti a litri	2'194'700			
Costo medio per sacco (Fr./sacco)	1.18			
Costo medio per litro/sacco (Fr./litro)	0.034			
Costo = tassa sul sacco (2)	Senza IVA Fr./sacco	Con IVA 7,7% Fr./rotolo	Con IVA 7,7% arrotondato Fr./rotolo	Tassa 2018 con IVA 8% Fr./rotolo
17 litri, Fr.	0.6	6.50	6.50	7.00
35 litri, Fr.	1.2	12.90	13.00	14.00
60 litri, Fr.	2	21.50	21.50	25.00
110 litri, Fr.	3.7	19.90	20.00	22.50

TASSA BASE

Utenti complessivi	1618
Costo per utente da coprire con la tassa base (Fr.)	144
Copertura costi	100%
Tassa base: tariffa base media per utente (Fr.)	144

Proposta tassa base unica per unità abitativa e economica (3)	Minimo Fr. (4)	Massimo Fr. (4)	Effettiva 2019 Fr.	Incasso Fr.
Economie domestiche (attuale Fr. 110): Fr.	120	180	135	208'710.00
Commerci, artigianati, industrie, servizi (attuale Fr. 140):	140	200	180	11'700.00
Esercizi pubblici	500	3000	500	3'500.00
				223'910.00
Differenza con costi: Fr.				-9'355.25

TASSA BASE COMBINATA CON TASSA ABITANTI EQUIVALENTI

TASSA BASE COMBINATA CON TASSA ABITANTI EQUIVALENTI			
Tassa base Unità abitative (UA)	Fr.	Fr.	Fr.
<i>Costi determinanti:</i>			
Amministrazione	4'873.40		
Informazione: cartellonistica piazze rifiuti	595.00		
Personale: prestazioni operai	79'900.00		
Attrezzature	46'111.80		
Altri costi	16'395.75		
Recuperi	-18'119.35	129'756.60	
Tariffa base Tassa base UA (minimo Fr. 60, massimo Fr. 120)			80
Tassa base abitanti equivalenti (AE)			
<i>Costi determinanti:</i>			
Raccolta RSU	58'544.30		
Raccolta e smaltimento carta, vetro, PET, alu, olii	22'568.65		
Raccolta e smaltimento ingombranti	22'395.70	103'508.65	
		233'265.25	
Tariffa base Tassa AE (per AE; minimo Fr. 15, massimo Fr. 25)			18
<i>Tipologia utenti</i>	Quantità		
Abitazioni primarie	1171		
Abitazioni secondarie	375		
Attività commerciali	64		
Altri utenti	8		
Totale utenti	1618		

<i>Abitanti equivalenti (AE)</i>	Unità
Abitanti (31.12.2017)	2888
Posti lavoro	482
Posti a sedere negli esercizi pubblici	562
Letti in alberghi e pensioni	48
Letti in residenze secondarie	1372
Letti in roulotte	217
Posti tenda o roulotte	210
Totale AE	5779

Simulazione 1: tasso base UA con AE					
	Tassa base UA	Tassa AE	Totale	Tassa attuale	Tassa attuale >2019
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
Residenza primaria: 1 persona sola	80	18	98	110	135
Residenza primaria: 2 persone	80	36	116	110	135
Residenza primaria: 2 adulti + 2 figli	80	72	152	110	135
Residenza primaria: 2 adulti + 3 figli	80	90	170	110	135
Residenza secondaria fino a 3 letti	80	54	134	110	135
Residenza secondaria con 5 letti	80	90	170	110	135
Esercizi pubblici (562 posti a sedere, 210 posti tenda o roulotte, 217 posti letto in roulotte)	560	21'582	22'142	980	3'500

Simulazione 2: taxa base UA con AE - Suddivisione ricavo taxa tra utenti

	Quantità	Fr. per ED	Totale Fr.
Economie domestiche (ED) con 1 persona	350	98	34'300
Economie domestiche (ED) con 2 persona	380	116	44'080
Economie domestiche (ED) con 3 persone	180	152	27'360
Economie domestiche (ED) con 4 persone	211	170	35'870
Economie domestiche (ED) con 5 persone	40	134	5'360
Economie domestiche (ED) con 6 o + persone	10	170	1'700
	1'171		148'670
Abitazioni secondarie (tassa media Fr. 152)	375	152	57'000
Attività commerciali (5)	64	180	11'520
Esercizi pubblici	7		22'142
	1'618		239'332

(1) Dati desunti dal consuntivo 2017 del Consorzio Sud Bellinzona

(2) Secondo il Decreto del Consiglio di Stato dell'8.11.2017, la taxa sul sacco, per il 2018, va da un minimo di Fr. 1.- ad un massimo di Fr. 1.30 per ogni sacco da 35 litri, + IVA. Per sacchi di diverso volume gli importi vanno adattati in modo direttamente proporzionale.

(3) IVA esclusa

(4) Da codificare nel RGR, articolo 16

(5) Per i commerci si dispone solamente dei posti lavoro totali e non delle singole aziende. Quindi, non è possibile eseguire simulazioni in funzione degli AE in aggiunta alla taxa base per unità abitativa (UA)

**REGOLAMENTO COMUNALE
CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI
(RGR)**

(del 8.2.2010)

I - Norme generali

Art. 1:

Basi legali

Il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR) ha la sua base legale nelle norme federali e cantonali elencate nell'allegato A, parte integrante del presente Regolamento.

Art. 2:

Compiti

- 1) Il Comune provvede in particolare a:
 - a) organizzare sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU);
 - b) organizzare la raccolta separata degli ingombranti, dei rifiuti riciclabili e degli altri tipi di rifiuti;
 - c) svolgere gli ulteriori compiti affidati dal Cantone ai Comuni dalla legislazione federale e cantonale in materia.
- 2) Il Comune può organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati. Rimangono riservate le competenze spettanti ai Consorzi di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
- 3) Il Comune promuove la sensibilizzazione e l'educazione ambientale nello specifico ambito della produzione, della separazione, del riciclaggio, della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Al riguardo il Municipio informa la popolazione.
- 4) Il Municipio stabilisce mediante ordinanze le normative tecniche inerenti allo svolgimento del servizio. L'ordinanza elenca i rifiuti che sono considerati dal servizio svolto dal Comune, le modalità e i sistemi di raccolta e la sua organizzazione.

Art. 3:

Adesione ai Consorzi

Per la raccolta dei rifiuti il Comune fa parte dei seguenti Consorzi:

- a) Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, per il territorio al Piano;
- b) Consorzio raccolta spazzature Valle Verzasca, per la frazione di Gerra Verzasca.

Art. 4:

Principio

- 1) Il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti è istituito come servizio pubblico.
- 2) Possono essere smaltiti da parte dei servizi comunali unicamente i rifiuti prodotti nel comprensorio comunale di Cugnasco-Gerra.
- 3) Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, dalle attività commerciali e artigianali, dai servizi pubblici e privati.
- 4) Il Comune non è tenuto a smaltire ingenti quantitativi di rifiuti provenienti da attività commerciali, artigianali, industriali e agricole. In questi casi gli utenti devono rivolgersi direttamente ai servizi pubblici e privati preposti, assumendosi i relativi costi.

Art. 5:

Obbligatorietà

- 1) La consegna dei rifiuti è obbligatoria su tutto il territorio comunale secondo le norme del presente Regolamento.
- 2) Il Municipio organizza il servizio e stabilisce i luoghi, le piazze di raccolta e le modalità di consegna, se del caso in accordo con gli organi consortili.

Art. 6:

Deroghe

Il Municipio può, in casi particolari, autorizzare un utente a smaltire i propri rifiuti con mezzi propri, come pure obbligare un utente ad effettuare in proprio la raccolta dei rifiuti.

Art. 7:

Produzione e riciclaggio dei rifiuti, raccolte separate.

- 1) Gli utenti devono mettere in atto qualsiasi misura loro possibile atta a limitare la quantità dei rifiuti consegnati per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.
- 2) Gli utenti devono praticare nel miglior modo possibile le raccolte separate dei rifiuti e, laddove possibile, realizzare in proprio il compostaggio degli scarti che si prestano a tale trattamento.

Art. 8:

Raccolta separata dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali

- 1) Il Municipio è tenuto ad organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:
 - a) ingombranti combustibili non riciclabili;
 - b) carta e cartone;
 - c) vetro;
 - d) ferro minuto, latta e alluminio;
 - e) ingombranti metallici;
 - f) rifiuti speciali come pile e batterie, vernici, colle, solventi e altri prodotti chimici;
 - g) rifiuti soggetti a controllo come oli esausti (minerali e vegetali) e rifiuti di legno;

- 2) Il Comune può organizzare la raccolta separata dei seguenti rifiuti:
 - a) tessili e scarpe;
 - b) bottiglie per bevande in PET;
 - c) rifiuti speciali come tubi fluorescenti e lampadine a risparmio energetico;
 - d) rifiuti soggetti a controllo come apparecchi elettrici ed elettronici e pneumatici fuori uso;
 - e) la plastica;
 - f) il polistirolo (polistirene).

- 3) La competenza di decidere l'introduzione o la soppressione delle raccolte separate di cui al cpv. 2 come pure di altri rifiuti la cui raccolta separata è facoltativa, è demandata al Municipio. Il Municipio fissa i particolari mediante ordinanza.

Art. 9:

Rifiuti non raccolti

- 1) Sono esclusi dalla raccolta tutti i rifiuti solidi e liquidi che necessitano di uno smaltimento particolare. Ad esempio:
 - a) i residui liquidi o fangosi provenienti dai separatori di oli, di grassi e di benzina;
 - b) i materiali inquinati da idrocarburi, prodotti chimici, residui di oli e grassi vegetali;
 - c) le polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - d) i fanghi liquidi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché letame;
 - e) i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - f) le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - g) i residui di laboratori fotografici;
 - h) i residui di bagni galvanici e di zincatura;
 - i) le soluzioni di acidi, i residui di veleni, il materiale infiammabile ed esplosivo, i pesticidi;

- j) le emulsioni bituminose;
 - k) gli scarti di macellazione e le carcasse di animali (da consegnare direttamente all'apposito Centro di raccolta di Losone);
 - l) gli apparecchi elettrici ed elettronici;
 - m) pesticidi, insetticidi, diserbanti;
 - n) le batterie di motociclette e di autovetture;
 - o) i medicinali;
 - p) i materiali di scavo e di demolizione;
 - q) i carboni, le scorie di carboni, i tizzoni o altri materiali combustibili ancora ardenti, ceneri;
 - r) ogni altro oggetto non compreso in quelli ammessi alla raccolta e indicati agli articoli 2 e 8.
- 2) Questi rifiuti devono essere opportunamente smaltiti, conformemente alle disposizioni legislative federali e cantonali in materia.

Art. 10:

Scarti vegetali

- 1) Il Comune, per il territorio al Piano, organizza il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati.
- 2) Vi provvede in proprio, oppure con altri Comuni oppure può affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati.

Art 11:

Raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) mediante i sacchi ufficiali tassati

- 1) Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) deve avvenire utilizzando esclusivamente i sacchi ufficiali tassati. Il Municipio stabilisce la dotazione dei sacchi disponibili.
- 2) Il Municipio può autorizzare gli utenti che possiedono un contenitore privato secondo l'articolo 12 del presente Regolamento, ad utilizzare il braccialetto ufficiale tassato in sostituzione del sacco ufficiale tassato.

Art 12:

Contenitori privati

- 1) Il Municipio può autorizzare determinate categorie di utenti (ad esempio: esercizi pubblici, istituti, case d'appartamenti) a dotarsi del contenitore privato.
- 2) Gli oneri d'acquisto e di manutenzione, spettano al privato.

Art. 13:

Divieti

- 1) È proibito scaricare, depositare, anche temporaneamente, i rifiuti come pure i detriti provenienti da lavori di giardinaggio e da opere su terreni pubblici o privati, nei corsi d'acqua, nelle cunette e nelle bocchette stradali, lungo le strade, ai margini dei piazzali, nei boschi, nelle scarpate e in qualsiasi altro luogo pubblico.
- 2) È vietata la raccolta di qualsiasi genere di rifiuti domestici da parte dei privati senza un'autorizzazione rilasciata dal Municipio.
- 3) Il deposito, anche solo temporaneo, di rifiuti o detriti di ogni genere come rottami, carcasse d'auto o di altri veicoli o macchinari su terreni pubblici e privati è vietato.
- 4) È pure vietato immettere nelle canalizzazioni della fognatura, nei corsi d'acqua o spandere sui terreni rifiuti solidi, liquidi o fangosi, oli e grassi, residui industriali e prodotti chimici che, per la loro natura e composizione, potrebbero danneggiare gli impianti di evacuazione e di depurazione e presentare pericoli d'inquinamento per le acque del sottosuolo.
- 5) I recipienti (cestini) stradali servono unicamente ai passanti. È vietato il loro utilizzo da parte dei privati per il deposito di rifiuti di ogni genere.

II - Tasse

Art. 14:

Finanziamento - principio

Il Comune finanzia i costi sostenuti nel settore dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.

Art. 15:

Tasse

- 1) Al Piano vengono prelevate, cumulativamente, una tassa di base annua ed una tassa sul sacco o sul contenitore (articoli 16 e 17).
- 2) Nella frazione di Gerra Verzasca si applica il sistema della tassa forfettaria per economia domestica rispettivamente per utente (articolo 18).

Art. 16:

Tassa base annua

- 1) La tassa base annua serve a coprire i costi relativi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani (RSU) e alle raccolte separate.
- 2) Le tasse base sono fissate dal Municipio, entro i seguenti importi minimi e massimi:

	<u>Minimo</u>	<u>Massimo</u>
a) economie domestiche	Fr. 70.--	Fr. 150.--
b) commerci, artigianati, industrie, servizi	Fr. 100.--	Fr. 270.--

3) È soggetto al pagamento della tassa base l'utente del servizio, ossia chi occupa gli edifici e che produce rifiuti, sia persone fisiche o giuridiche.

Art. 17:

Tassa sul sacco e sui contenitori

- 1) La tassa sul sacco e sui contenitori è destinata alla copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU).
- 2) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce i prezzi di vendita.
- 3) Sono fissati i seguenti importi minimi e massimi:

	Importo minimo: Fr.	Importo massimo Fr.
Sacco da 17 litri	0.60	1.20
Sacco da 35 litri	1.20	2.20
Sacco da 60 litri	2.50	4.50
Sacco da 110 litri	5.00	7.50
Braccialetto per contenitori da 800 litri	30.00	42.00

Art. 18:

Tasse per la frazione di Gerra Verzasca

1) Per la frazione di Gerra Verzasca vengono prelevate le seguenti tasse forfettarie:

Categoria di utenti	Tassa minima Fr.	Tassa massima Fr.
1. Residenze primarie e secondarie	150.--	250.--
2. Esercizi pubblici con alloggio	1'600.--	2'000.--
3. Esercizi pubblici senza alloggio	700.--	1'000.--
4. Negozi, magazzini, laboratori, industrie, attività commerciali e di servizio, amministrazioni pubbliche e private, garage, ecc.	400.--	600.--
5. Affittacamere, tassa unica comprensiva di quella relativa all'appartamento occupato dall'utente che svolge l'attività di affittacamere, se le camere date in locazione fanno parte dello stesso stabile	300.--	500.--
6. Utenti domiciliati nel Comune con 2 abitazioni, 1 al Piano e 1 in Valle	150.--	300.--

2) È soggetto al pagamento della tassa l'utente del servizio, ossia chi occupa gli edifici e che produce rifiuti, sia persone fisiche o giuridiche.

Art. 19:

Distribuzione

- 1) Il Municipio stabilisce le modalità di distribuzione dei sacchi all'utenza facendo pure capo a negozi, commerci, servizi pubblici e privati.
- 2) Al rivenditore si concede una provvigione per ogni sacco venduto. Il Municipio definisce l'importo.
- 3) Il Municipio, mediante ordinanza, determina le modalità di collaborazione con i rivenditori.

Art. 20:

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Se il servizio è assoggettato tutti gli importi delle tasse contenute nel presente Regolamento, e nelle relative ordinanze municipali d'applicazione, sono maggiorati dell'IVA.

Art. 21:

Determinazione delle tasse

- 1) Le tasse sono fissate annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti ed i massimi stabiliti dagli articoli 16, 17 e 18 del presente Regolamento.
- 2) L'ordinanza stabilisce l'epoca dell'emissione e il termine di pagamento delle tasse di cui agli articoli 16 e 18.
- 3) Fanno stato tutti i costi del servizio, contenuti nel preventivo del Comune dell'anno per il quale la tassa è stabilita.

Art. 22: (1)

Casi speciali

- 1) Le economie domestiche composte da persone domiciliate con bambini fino a tre anni o da persone che soffrono d'incontinenza, possono chiedere al Municipio la consegna gratuita di un determinato quantitativo di sacchi tassati.
- 2) Il Municipio, mediante ordinanza, stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e la misura dell'aiuto per queste cerchie di utenti
- 3) Il controvalore è contabilizzato alle uscite del Dicastero Previdenza sociale, Servizio assistenza.

Art. 23:

Feste e manifestazioni

Il Municipio può assoggettare al pagamento della tassa sul sacco le persone, enti e associazioni che organizzano, sul territorio comunale, attività, feste e manifestazioni non destinate esclusivamente ai cittadini residenti del Comune di Cugnasco-Gerra, e che lasciano a carico del Comune lo smaltimento importante di rifiuti senza riferimento ad un'attività economica locale già tassata.

Art. 24:

Procedura di reclamo

- 1) Contro l'ammontare della tassa annua (articolo 16) e della tassa forfettaria per gli utenti della frazione di Gerra Verzasca (articolo 18) è data facoltà di reclamo al Municipio.
- 2) Il reclamo deve essere presentato, per iscritto, al Municipio entro il termine di pagamento.
- 3) Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso nei modi stabiliti dalla Legge organica comunale (articoli 208 e seguenti).

Art. 25:

Esecutività delle fatture - incasso forzato

- 1) La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione ed il fallimento.
- 2) Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.

Art. 26:

Foro competente

Per ogni controversia relativa all'incasso delle tasse, foro competente è la Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca, rispettivamente la Pretura di Locarno-Campagna.

III - Disposizioni finali

Art. 27:

Misure particolari

Per quanto non previsto dal presente regolamento il Municipio prende le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza, come pure per garantire l'accurato svolgimento del servizio oggetto del presente Regolamento.

Art. 28:

Controlli

- 1) Gli incaricati del Comune, dei Consorzi raccolta rifiuti e dell'assuntore del servizio di raccolta dei rifiuti, sono autorizzati ad effettuare i controlli su tutti i rifiuti consegnati, ad aprire i sacchi ed i contenitori per verificarne il contenuto e a compiere ogni altro accertamento per stabilirne la proprietà.
- 2) Per lo svolgimento dei controlli, il Municipio può avvalersi dell'uso della videosorveglianza. Lo specifico Regolamento comunale disciplina la materia.

Art. 29:

Infrazioni

- 1) Le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali d'applicazione e alle decisioni del Municipio, sono punite da quest'ultimo mediante la procedura di contravvenzione. L'importo massimo della multa è di Fr . 20'000.- quando le contravvenzioni riguardano la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali non compostati dai privati, organizzati dal Comune (cfr. articoli 7 e 12 Regolamento di applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti; ROTR).
- 2) La procedura è regolata dagli articoli 147 e seguenti della Legge organica comunale.

Art. 30:

Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.
- 2) Il Capitolo II relativo alle tasse, entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Approvato dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 8.2.2010

Pubblicato dal 12 febbraio al 29 marzo 2010

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, su delega del Consiglio di Stato, il 25.5.2010

Regolamento aggiornato al 14.2.2013 *

*

(1) Articolo 22 cpv. 1, modificato il 15.10.2012

Allegato A

Principali basi legali nel settore smaltimento rifiuti

Norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, (ORRPChim) del 18 maggio 2005
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif)
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif)
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti)
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 22 agosto 1990 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 23 giugno 2004.

Norme cantonali

- Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque del 7 aprile 1975 (LALIA);
- Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LaLPAmb) del 24 marzo 2004;
- Regolamento d'applicazione della LaLPAmb (RLaLPAmb) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) del 17 maggio 2005;
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti (ROTRif) del 10 luglio 2007
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento atmosferico (ROIAAt) del 12 luglio 2005;
- Legge d'applicazione dell'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti animali dell'8 marzo 1995 (LAOERA);
- Piano di gestione dei rifiuti dell'ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 e relativa modifica del 5 febbraio 1996.
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti 21 dicembre 2001

ORDINANZA
CONCERNENTE LE TASSE INERENTI LA GESTIONE DEI RIFIUTI

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

richiamati:

- la risoluzione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, del 25 maggio 2010, mediante la quale è stato approvato il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR), adottato dal Consiglio comunale l'8 febbraio 2010;
- l'articolo 14 RGR, il quale stabilisce che i costi sostenuti dal Comune nel settore dei rifiuti sono finanziati mediante tasse conformi al principio di causalità;
- l'articolo 15 RGR, in base al quale al Piano vengono prelevate, cumulativamente, una tassa di base ed una tassa sul sacco o sul contenitore, mentre nella frazione di Gerra Verzasca si applica il sistema della tassa forfettaria per economia domestica rispettivamente per utente;
- gli articoli 16 e 17 RGR, che stabiliscono gli importi minimi e massimi della tassa base, della tassa sul sacco e sui contenitori e delle tasse per la frazione di Gerra Verzasca, suddivisi per categorie di utenti. L'importo esatto delle tasse, rispettivamente il prezzo di vendita dei sacchi tassati è stabilito dal Municipio mediante Ordinanza municipale (articolo 21);
- l'articolo 22, che conferisce al Municipio la competenza di determinare, mediante Ordinanza municipale, l'ammontare della riduzione della tassa per casi speciali e le modalità di presentazione della richieste;
- l'articolo 30, che fissa l'entrata in vigore del Capitolo II relativo alle tasse, al 1° gennaio 2010;
- il Messaggio municipale no. 27 dell'11 novembre 2009 col quale il Municipio ha sottoposto al Consiglio comunale il progetto del nuovo RGR. Il documento, alle pagine 8, 9 e 10, indica le tasse che il Municipio intendeva applicare nell'ambito del nuovo RGR;

visto l'articolo 192 della Legge organica comunale (LOC), che attribuisce al Municipio la competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o regolamenti;

con risoluzione no. 3125 del 14 giugno 2010

d e c i d e :

1. La **tassa base annua** (articolo 16 RGR) ammonta a:
 - a) Fr. 110.- per le economie domestiche;
 - b) Fr. 140.- per i commerci, artigianati, industrie e servizi.
2. Le **tasse per la frazione di Gerra Verzasca** (articoli 18 e 23 RGR) sono fissate come segue:
 - a) residenze primarie e secondarie: **Fr. 190.-**
 - b) esercizi pubblici con alloggio: **Fr. 1'700.-**
 - c) esercizi pubblici senza alloggio: **Fr. 700.-**
 - d) negozi, magazzini, laboratori, industrie, attività commerciali e di servizio, amministrazioni pubbliche e private, garages, ecc.: **Fr. 400.-**
 - e) affittacamere: **Fr. 300.-**
 - f) utenti domiciliati con due abitazioni: 1 al Piano e 1 in Valle: **Fr. 150.-** (tassa per la residenza di Valle in aggiunta alla tassa base per la casa o l'appartamento al Piano)
 - g) feste campestri: per manifestazione **Fr. 85.-**
3. **Tassa sul sacco e sui contenitori** (articolo 17 RGR): il prezzo di vendita dei sacchi tassati e dei braccialetti per i contenitori è così fissato: (1)

	Vendita (IVA 8% compresa)	Vendita (IVA 8% compresa)
	Fr. / sacco	Fr. / rotolo
sacco da 17 litri	--.70	7.00
sacco da 35 litri	1.40	14.00
sacco da 60 litri	2.50	25.--
sacco da 110 litri	4.50	22.50
braccialetto contenitori 800 l	36.-- (al pezzo)	

4. **IVA:** agli importi di cui agli articoli 1 e 2, è aggiunta l'IVA (articolo 20 RGR).
5. La tassa base annua (articolo 1 dell'Ordinanza) e le tasse per la frazione di Gerra Verzasca (articolo 2 dell'Ordinanza), entrano in vigore il 1° gennaio 2010 (articolo 30 RGR).
6. I prezzi di vendita dei sacchi tassati e dei braccialetti tassati per i contenitori (articolo 3 dell'Ordinanza), entrano in vigore il 1° gennaio 2011. Al nuovo prezzo di vendita sono assoggettate anche le scorte in giacenza presso i rivenditori il 31 dicembre 2010. Fino al 31 dicembre 2010, si applicano i prezzi di vendita fissati dall'Ordinanza municipale del 6 maggio 2008 concernente i prezzi di vendita dei sacchi tassati dei rifiuti.
7. Le persone che arrivano nel Comune, sono assoggettate alla tassa a partire dal mese successivo all'arrivo. Le persone che partono, sono assoggettate alla tassa fino alla fine del mese in cui avviene la partenza.

8. Chi diventa proprietario di un immobile nel Comune assoggettato alla tassa, deve la stessa a partire dal mese successivo all'acquisto. Chi aliena un immobile assoggettato alla tassa, deve la tassa fino alla fine del mese nel quale il bene è alienato. Fa stato la data di iscrizione a Registro fondiario.
9. **Riduzione della tassa per casi speciali** (articolo 22 RGR): (1)
- a) famiglie con un solo bambino fino a tre anni: ogni anno sono consegnati, gratuitamente, 4 rotoli - da 10 sacchi ciascuno - di sacchi tassati da 35 litri;
 - b) famiglie con due o più bambini fino a tre anni: ogni anno sono consegnati, gratuitamente, 8 rotoli - da 10 sacchi ciascuno - di sacchi tassati da 35 litri;
 - c) esercizio del diritto di cui alle lettere a)-b): la consegna gratuita dei sacchi tassati avviene una volta all'anno e ha unicamente luogo su specifica richiesta della famiglia presentandosi personalmente alla Cancelleria comunale. Fa stato la composizione dell'economia domestica al momento in cui è esercitato il diritto;
 - d) persone che soffrono d'incontinenza: il Municipio deciderà di volta in volta, su specifica richiesta scritta da presentare alla Cancelleria comunale, ogni anno, entro il termine di pagamento indicato sulla fattura.
10. **Emissione delle tasse**: le tasse sono emesse a cura della Cancelleria comunale nel periodo da giugno ad agosto.
11. **Termine di pagamento**: il termine di pagamento è fissato in 30 giorni, per la fine del mese successivo a quello dell'emissione della fattura.
12. **Reclami**: contro l'ammontare della tasse base annua (articolo 1 dell'Ordinanza) e della tassa forfettaria per gli utenti della frazione di Gerra Verzasca (articolo 2 dell'Ordinanza), è data facoltà di reclamo al Municipio. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta, perentoriamente entro il termine di pagamento.
13. Con effetto il 31 dicembre 2010, è abrogata l'Ordinanza municipale del 6 maggio 2008 concernente i prezzi di vendita dei sacchi tassati dei rifiuti. Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza, non sono più applicabili le disposizioni (Ordinanze o risoluzioni municipali) adottate dagli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca in materia di tasse e tariffe riguardanti la gestione dei rifiuti.
14. La presente Ordinanza può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione agli albi comunali, precisamente dal 17 giugno al 2 luglio 2010.

Cugnasco, 14 giugno 2010

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi

(1) Modificati con Ordinanza del 26.5.2014, risoluzione municipale no. 2759 del 26.5.2014